

Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19)

(Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno)

Commento alle modifiche di ordinanza del 18 dicembre 2020

Art. 2 cpv. 3ter

3ter: il legislatore ha adeguato la definizione della limitazione considerevole dell'attività lucrativa di cui all'articolo 15 capoverso 1 della legge COVID-19. In futuro l'attività lucrativa sarà ritenuta aver subito una limitazione considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2015–2019. Di questo adeguamento si tiene conto nella presente modifica a livello di ordinanza. La modifica entrerà in vigore il 19 dicembre 2020.